



Tarcento, 08 maggio 2024
Prot. 409/24

Comunicazione PEC

Spett.le
Borgù Agnese
Via Algida n. 40- Azzida
33049 San Pietro al Natisone (Ud)
PEC: agnese.borgu@pec.it

Oggetto: PSR 2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 2.1 “Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali” II pubblicazione del bando (BUR n. 30 del 26/07/2023). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis. Codice Concessione RNA-COR n. 22373743

CUP: D25J24000050007

Concessione del finanziamento.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020, della quale si è preso atto con delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 28/08/2020;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08 agosto 2018, n. 117 del 26/02/2019, n.2697/AGFOR del 12/04/2021, n. 6310/AGFOR del 15/09/2021 e n. 34332 del 24/07/2023 che autorizzano rispettivamente la variante n. 1, n. 2, n. 3 n.4 e n. 5 alla SSL del GAL Torre Natisone;

Visto il bando dell'Azione 2.1 "Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali" II pubblicazione, approvato con deliberazione del CdA n. 223.04 del 23/02/2023 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 30 in data 26 luglio 2023 (di seguito anche citato come "bando");

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Considerato che, a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 223.04 del 23/02/2023, si è dato corso agli adempimenti istruttori;

Richiamata in particolare la domanda di sostegno n. 34250310108 rilasciata in data 05/10/2023, presentata da Borgù Agnese in qualità di persona fisica (CUAA BRGGNS96L63H816G), per un importo di euro 45.000,00 a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro 75.000,00.

Richiamato inoltre il Piano aziendale (allegato A al bando) nel quale vengono indicati costi per complessivi 89.799,39;

Vista la nota prot. 238/24 del 11/03/2024 con la quale il GAL comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità di alcune spese e punteggi di data 23/04/2024 (n. prot. 377/24);

Visto il verbale di controllo amministrativo sulla domanda di sostegno redatto in data 23 aprile 2024 che quantifica quale costo ammissibile dell'operazione di cui trattasi, l'importo di euro **75.000,00**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natisone Gal n. 240.01 del 24/04/2024, pubblicata sul sito del GAL, comunicata ai beneficiari e trasmessa in data 24/04/2024 (prot. 381/24) alla Regione per la pubblicazione sul BUR, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Considerato che risulta ammessa a finanziamento l'operazione presentata da BORGU' AGNESE per l'avvio di attività ricettiva non professionale (CUAA BRGGNS96L63H816G) per un importo di sostegno di euro 45.000,00;

Considerato che all'operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. D25J24000050007**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo *de minimis*, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

Atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto, contiene le informazioni relative agli aiuti *de minimis*;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto in parola il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR" che, nel caso di specie, riporta il numero **22373743**;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*, è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura *de minimis*;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse non sono emersi elementi in grado di incidere sull'importo concedibile, così come risultante dall'attività istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete internet degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

Considerato, in relazione ai termini di conclusione delle operazioni finanziate, che l'articolo 5, comma 4, delle disposizioni attuative di cui all'allegato B del bando indica rispettivamente in 8 e 10 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, i termini di conclusione delle operazioni relative a beni mobili e immobili, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 6 delle medesime disposizioni attuative;

Visto l'articolo 5 comma 5 delle disposizioni attuative che indica l'ulteriore termine del 31.12.2024 entro il quale **“in ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate”** e, rilevato che tale termine, coincidente con il termine di conclusione della SSL e posto a presidio dei termini di ammissibilità della spesa sulla SSL stabiliti dal PSR 2014-2022, deve essere **“in ogni caso”** rispettato, quindi anche nel caso di concessione di proroghe;

Atteso che, con riferimento al Programma di sviluppo rurale 2014-2022, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 65 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre 2025. Un tanto implica che le operazioni finanziate a valere sul Programma dovranno essere concluse, rendicontate, sottoposte ai controlli (amministrativi, *in situ* e, se del caso, *in loco*), liquidate dall'Organismo pagatore e infine rendicontate alla Commissione europea inderogabilmente entro il 31 dicembre 2025;

Considerato che i termini di cui al predetto articolo 5, comma 4, delle disposizioni attuative risultano superati considerata la progressione dell'anno in corso, e **ritenuto**, per quanto sopra espresso, di fissare il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione **al termine ultimo del 31.12.2024**, già inclusivo di proroga;

Accertato, che in data 30/04/2024 è stata richiesta alla competente Prefettura l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. PR_UDUTG_Ingresso_0035667_20240430) e che ad oggi l'informativa non risulta ancora rilasciata;

Visto l'art. 92, commi 2 e 3 del citato d.lgs. n. 159/2011, che, nei casi di urgenza, consente di procedere immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia;

Ritenuto che nel caso di specie ricorra il caso d'urgenza, in quanto risulta necessario che i beneficiari siano posti senza indugio nella condizione di avviare e concludere gli interventi, onde garantire il rispetto dei termini, non dilazionabili, fissati dalla disciplina sovranazionale per l'ammissibilità della spesa a contributo FEASR;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione sotto la condizione risolutiva del rilascio dell'informativa antimafia interdittiva;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell'operazione oggetto della domanda di sostegno n. 34250310108, avente ad oggetto **“Unità ammobiliata ad uso turistico”** sita a Stregna – Fraz. Tribil Superiore, è pari a euro 75.000,00.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore della Sig.ra Borgù Agnese (CUAA BRGGS96L63H816G) la concessione di un sostegno di euro quarantacinquemila/00 **(45.000/00)**, pari al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, a fronte della domanda di sostegno n. 34250310108, nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli aiuti de minimis di cui al reg (UE) 1407/2013. **La concessione è disposta sotto la condizione risolutiva del rilascio dell'informativa**

antimafia interdittiva, conseguentemente, qualora l'informazione antimafia pervenuta successivamente alla concessione abbia carattere interdittivo Torre Natisone Gal procederà alla revoca della stessa e al recupero delle somme eventualmente corrisposte.

3. La quota del sostegno di euro 45.000,00 fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 2.1 della SSL di Torre Natisone Gal, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).

4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:

- a) avvio dell'operazione entro **2 mesi** dalla data del presente provvedimento ossia entro **08/07/2024**, a pena di revoca così come disposto dall'art. 5 comma 1 delle Disposizioni attuative – Allegato B al bando;
- b) conclusione e rendicontazione dell'operazione **entro il 31/12/2024** (art.5, comma 6 delle disposizioni attuative di cui all'allegato B del bando).

5. Per le motivazioni espresse in premessa, il termine di cui al punto precedente è inclusivo delle proroghe di cui all'art. 6 delle disposizioni attuative di cui all'allegato B del bando.

6. La conclusione delle operazioni presuppone l'effettivo avvio dell'attività ricettiva per la quale è stato concesso il sostegno secondo quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 21/2016 o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di sostegno, la comunicazione di modifica dell'attività ricettiva (fatte salve eventuali varianti così come disciplinate dal bando).

7. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 e successive modifiche:

- a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
- b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
- c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti all'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
- e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 20 dell'Allegato A al bando).

8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, con particolare riguardo a:

- a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;
- b) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;
- c) **impegno a trasmettere le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, entro il 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno (dati relativi rispettivamente al primo e al secondo semestre di ciascuna annualità);**
- d) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- e) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - 1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea,

unitamente alla seguente indicazione: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” e il logo Leader;

2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l’evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione europea;
3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio. **Se un’operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.**

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall’allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

9. Gli interventi finanziati non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 16 dell’Allegato B al bando). Nella definizione di finanziamento pubblico rientra qualsiasi aiuto concesso da parte di autorità pubbliche, nazionali o unionali - comprese le diverse forme di agevolazione fiscale (credito d’imposta, detrazioni, ecc.).

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno tramite SIAN (**05/10/2023**) e fino al termine di conclusione dell’operazione di cui al punto 4, lettera b).

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso, entro la misura massima prevista dall’art. 10 dell’Allegato B al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata da garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell’Organismo Pagatore (Ag.E.A) per un importo pari al 100% dell’anticipazione stessa. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull’importo derivante dalla differenza tra l’anticipo liquidato e l’anticipo effettivamente spettante nel caso di:

- a) realizzazione dell’operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l’anticipo;
- b) richiesta di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell’operazione a valere sul quale è stato calcolato l’anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell’anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all’art. 11 dell’Allegato B al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell’art. 11 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell’eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell’investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all’art. 12 dell’Allegato B al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell’art. 12 medesimo.

14. Ai sensi dell’articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l’importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l’importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell’importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all’importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell’inserimento nella domanda di pagamento di costi non

ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con “Codice Concessione RNA – COR” n. **22373743**, a seguito delle verifiche propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa.

16. Con riferimento a quanto disposto con DGR 1977/2020 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale FVG 2014-2020 – Integrazione modalità di rendicontazione dei costi”, **si precisa che la condizione per l’eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall’inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) oppure da scritture equipollenti**. A titolo di indicazione di scrittura equipollente la dicitura può essere “*PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2- Bando 75421*”. Nel caso in cui la dicitura in fattura elettronica non fosse corretta o non fosse presente, il beneficiario, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa a valere sul Programma, dovrà provvedere alla sua regolarizzazione. Si segnala, altresì, che soluzioni diverse da quelle suindicate (inserimento del CUP o di scrittura equipollente) comporteranno l’inammissibilità della fattura.

17. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.

18. Eventuali ulteriori prescrizioni:

1. alla data della domanda di saldo è dimostrata l’attivazione dei servizi per il cicloturista attraverso la messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (1 ogni 3 posti letto);
2. alla data della domanda di saldo è dimostrata la presenza di servizi igienici separati per ogni camera;
3. alla data della domanda di saldo è confermata l’iscrizione alla sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it
4. alla data della domanda di saldo è confermata l’adesione all’aggregazione turistica locale

**Il Presidente
Mauro Veneto**